

ciali, nelle quali può eziandio darsi il caso che un giovine già avviato ad un corso, muti in seguito intenzione e voglia far passo a scuole ufficiali, a scuole di facoltà governative; del resto allo stato attuale della quistione mi sembra che l'articolo della Commissione sia chiarissimo ed esplicito; parlando dei seminari vescovili mantiene lo *statu quo*, che non dirò certamente lodevole, nè da me consentito in massima, ma intanto prevale nel senso voluto dal Ministero allo stato provvisorio.

La disposizione per contro che si vuol sostituire coll'emendamento in questione è una disposizione che sarebbe una nuova eccezione allo *statu quo*. Esso evita pure quella disposizione elastica di cui non posso comprendere il senso e che tende ad estendere la primitiva redazione del Ministero a qualunque scuola di corporazioni religiose o ecclesiastico-religiose di qualunque genere.

Io pertanto respingo l'articolo proposto, non che l'emendamento dell'onorevole Pescatore, anche perchè non sarebbero neppur motivati da nessun dubbio.

BUFFA, relatore. Posso ancora parlare a nome della maggioranza della Commissione, perchè, non ostante la dichiarazione dell'onorevole Demaria, la maggioranza della Commissione rimane ancora dell'opinione che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

È sorto un dubbio: se i piccoli seminari debbano essere considerati come istituti pubblici. Per evitare i cattivi effetti di questo dubbio, basta al signor ministro che si dica che gli studi fatti in quegli istituti, se non si conformano alle leggi vigenti, non daranno diritto ai corsi universitari; ora è egli necessario di dirlo nella legge? Giudichi la Camera.

L'articolo della Commissione dice che « continueranno essi fino alla promulgazione delle predette leggi a governarsi secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. »

Quali sono le leggi ed i regolamenti vigenti? Ecco quello che dice la legge del 1848, articolo 57:

« I seminari vescovili sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici; gli studi ivi fatti non potranno servire per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e regolamenti che sono emanati ed emaneranno. »

L'articolo della Commissione lascia le cose come stanno, quindi lascia in vigore questa stessa disposizione di legge: e siccome questa basta al signor ministro per eliminare quel dubbio, egli è evidente che non vi è alcuna necessità di trascriverla in questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento comune al signor ministro ed al deputato Pescatore, così concepito:

« Art. 9 Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, ed in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

« In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Le leggi speciali ed i regolamenti relativi alle diverse parti dell'insegnamento determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa.

« Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. »

L'onorevole Tola in una delle scorse tornate aveva enunziato un emendamento a quest'articolo.

Egli è in facoltà di proporlo.

TOLA P. In una delle ultime tornate, quando si venne all'articolo secondo del progetto ministeriale, io dissi che dalla Commissione il medesimo era stato soppresso. Quindi lo chiedevo al signor ministro se egli intendeva di accettare la soppressione fatta di quell'articolo dalla Commissione, ovvero se volesse rimandare questa dichiarazione ad altro articolo. Si rispose allora che, quando verrebbe in discussione l'articolo 10, sarebbe il caso di fare questa dichiarazione. Ora siamo venuti appunto al caso preveduto; epperò pregherei il signor ministro che avesse la compiacenza di dirmi se egli intenda di mantenere la dichiarazione contenuta nell'articolo 2 del suo progetto, quale ce lo presentò dopo essere stato approvato nell'altra parte del Parlamento.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La Camera si ricorderà che nel primitivo progetto ministeriale sull'amministrazione centrale della pubblica istruzione non era proposta alcuna disposizione che corrispondesse a quella che ora viene in campo. Non erasi proposta, perchè il ministro non giudicava necessario che in una legge di amministrazione s'introducesse una massima indubbiamente giusta e sacra, ma che qui sarebbe stata fuori di luogo, dacchè era già espressa nelle leggi che regolano la pubblica istruzione, e particolarmente in quella sui collegi nazionali.

Però la Commissione del Senato, e poi la maggioranza di questo hanno stimato di dover consacrare questa massima nella presente legge. Parve al Senato che la prima volta in cui una legge sulla pubblica istruzione veniva discussa in pieno Parlamento, fosse necessario o almeno conveniente di sancire il principio della istruzione religiosa.

Il ministro dinanzi al Senato non esitò a dichiarare il suo pensiero a questo riguardo; egli avvertiva che non gli pareva opportuno il luogo per introdurre una disposizione siffatta; che però non poteva essere dubbio nello stato della nostra legislazione e nelle condizioni del nostro paese, che l'insegnamento religioso dovesse far parte della pubblica istruzione, giacchè questo principio, oltre di essere sancito in modo esplicito nello Statuto, era indispensabile che venisse conservato nelle nostre scuole.

Ma il Senato non ha stimato di arrendersi a tali osservazioni, ed insistette vivamente perchè l'articolo proposto dalla sua Giunta fosse mantenuto nel progetto di legge. A tal punto il ministro non fu di parere di dover combattere tale proposta, perchè sarebbe parso a taluno che egli assolutamente non volesse sentire a parlare di religione nel presente progetto; dimodochè annui alle insistenze fatte ed accettò l'articolo. Conseguente a se stesso, quantunque creda sempre che non fosse e che non sia necessario di comprendere questa disposizione nell'attuale progetto, ora viene a sostenerlo innanzi a voi. Solamente, giacchè si vanno introducendo in questa legge altri cambiamenti, mi sembra opportuno di proporre tale disposizione alquanto modificata. Ho l'onore di proporla nella seguente conformità:

« Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica è fondamento dell'educazione morale e dell'istruzione religiosa.

« Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi all'insegnamento pubblico si determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cattolici.